



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/663 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 per quanto riguarda l'elenco degli elementi di informazione per il repertorio di informazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139 le informazioni relative all'aviazione civile devono essere conservate in un repertorio elettronico di informazioni istituito e gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») in cooperazione con la Commissione e le autorità nazionali competenti. Tale repertorio è necessario per garantire una cooperazione efficace tra l'Agenzia e le autorità nazionali competenti in ordine all'esecuzione dei loro compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme ai sensi di tale regolamento.
- (2) Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1139 la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme necessarie per il funzionamento e la gestione del repertorio e requisiti dettagliati in relazione agli aggiornamenti periodici e standardizzati delle informazioni incluse nel repertorio.
- (3) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione ⁽²⁾ contiene un elenco degli elementi di informazione che devono essere conservati nel repertorio di informazioni.
- (4) Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 si sono verificati diversi sviluppi ed è pertanto necessario riesaminare gli elementi di informazione elencati nell'allegato I di tale regolamento.
- (5) Dal riesame degli elementi di informazione elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 è emerso che alcuni elementi di informazione inizialmente inclusi nell'elenco non avrebbero dovuto essere inclusi, mentre alcuni elementi di informazione erano stati ripetuti o non erano ritenuti necessari.
- (6) È inoltre necessario riconsiderare i gruppi prioritari per alcuni degli elementi di informazione elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 a causa di cambiamenti in termini di urgenza, al fine di garantire che solo quelli necessari siano caricati nel repertorio entro i termini di cui all'articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (7) Dal riesame è inoltre emerso che nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 mancava l'autorizzazione operativa per gli operatori di sistemi aeromobili senza equipaggio («UAS»). Tale elemento di informazione dovrebbe pertanto essere incluso nell'elenco insieme al gruppo prioritario associato.
- (8) Dovrebbero inoltre essere apportate le modifiche necessarie per tenere conto delle questioni evidenziate all'Agenzia dai suoi organi consultivi durante la fase di consultazione mirata.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che stabilisce le norme necessarie e i requisiti dettagliati per il funzionamento e la gestione di un repertorio di informazioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2117, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2117/oj).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117 è così modificato:

- (1) (non riguarda la versione italiana)
 - (2) la riga «Certificato di operatore di UAS» è soppressa;
 - (3) alla riga «Dichiarazione dell'operatore in qualità di fornitore di addestramento tecnico STS» la prima colonna è sostituita dalla seguente:
«Dichiarazione in qualità di fornitore di addestramento per gli operatori di UAS»;
 - (4) alla riga «Durata (cumulativa) dell'esenzione fino a 8 mesi — notifica» la seconda colonna è sostituita dalla seguente:
«B»;
 - (5) alla riga «Permesso di volo — approvazione delle condizioni di volo» la seconda colonna è sostituita dalla seguente:
«C»;
 - (6) alla riga «Permesso di volo» la seconda colonna è sostituita dalla seguente:
«C»;
 - (7) la riga «Conferma da parte dell'operatore dell'accettabilità delle misure di attenuazione aggiornate e della conformità delle condizioni locali in caso di operazioni transfrontaliere» è soppressa;
 - (8) la riga «Registrazione del dispositivo certificato UAS» è così modificata:
 - a) la prima colonna è sostituita dalla seguente:
«Registrazione dell'UAS certificato»;
 - b) la seconda colonna è sostituita dalla seguente:
«B»;
 - (9) dopo la riga «Autorizzazione rilasciata a un operatore di un paese terzo (TCO)» è inserita la nuova riga seguente:
 - a) è inserita la prima colonna seguente:
«Autorizzazione operativa per gli operatori di UAS»;
 - b) è inserita la seconda colonna seguente:
«A».
-